

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

4° trimestre 2012

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

### Sentenza [Joos contro la Svizzera](#) del 15 novembre 2012 (n. 43245/07)

*Diritto a un equo processo (art. 6 CEDU); diritto di replica all'istanza di un Dipartimento davanti al Tribunale federale*

Il ricorrente, avvocato e proprietario di un immobile nel Cantone dei Grigioni, si era opposto a un progetto edilizio previsto sul fondo adiacente al suo. Respinto dal tribunale federale, ha lamentato presso la Corte di Strasburgo di non aver avuto la possibilità di esprimersi sull'istanza presentata dal Dipartimento federale dell'interno nell'ambito della procedura.

Nella sua analisi, la Corte ha fatto riferimento a diversi casi in cui la Svizzera era stata condannata perché, nel quadro di un procedimento giudiziario, al ricorrente non era stata offerta la possibilità di esprimersi sulle istanze delle autorità inferiori o della controparte. La Corte ha inoltre constatato che nel frattempo, con la sentenza DTF 132 I 42, il Tribunale federale aveva adottato una nuova prassi per la presentazione di istanze al termine dell'ordinario scambio di scritti. Secondo tale prassi, se una parte ritiene necessario esprimersi in merito a un'istanza di un'autorità che le è stata comunicata soltanto «per conoscenza», deve farlo immediatamente oppure chiedere un termine per farlo. Nella fattispecie, il ricorrente, che esercita l'attività di avvocato in Svizzera, avrebbe dovuto essere a conoscenza di questa nuova giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale. La Corte ha riconosciuto che la nuova prassi del Tribunale federale permette di risparmiare tempo e di accelerare la procedura nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione. Non sussiste violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

### Sentenza [Pesukic contro la Svizzera](#) del 6 dicembre 2012 (n. 25088/07)

*Diritto a un equo processo (art. 6 CEDU); condanna sulla base della deposizione di un testimone anonimo*

Il ricorrente è stato dichiarato colpevole di omicidio e traffico di stupefacenti. Invocando l'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera d CEDU, ha fatto valere di non avere avuto diritto a un processo equo poiché la sua condanna era fondata in misura determinante sulle deposizioni di un testimone anonimo.

La Corte ha ritenuto che la decisione delle autorità giudiziarie svizzere di non rendere pubblica l'identità del testimone fosse necessaria per proteggere quest'ultimo da eventuali ritorsioni da parte del ricorrente. La Corte ha rilevato che le autorità nazionali non avevano fondato la propria condanna esclusivamente sulle deposizioni del testimone anonimo, ma anche su altri elementi di prova che confermavano tali deposizioni. Ritenendo che i tribunali nazionali abbiano adottato le misure necessarie per tutelare i diritti del ricorrente e che l'interesse del

testimone a rimanere anonimo prevalessse sull'interesse del ricorrente a conoscerne l'identità e a interrogarlo direttamente, la Corte ha considerato che non sussiste violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Kissiwa Koffi contro la Svizzera](#) del 15 novembre 2012 (n. 38005/07)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso la Costa d'Avorio*

La ricorrente, cittadina ivoriana, ha ottenuto una carta di soggiorno in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero dal quale ha avuto un figlio. Dopo aver scontato una pena detentiva per traffico di cocaina ed essere stata scarcerata, la donna è stata allontanata verso la Costa d'Avorio con il figlio, che il padre ha poi riportato in Svizzera per ragioni di salute. Le autorità svizzere, tuttavia, non hanno sospeso il divieto d'entrare in Svizzera per la ricorrente, ritenendola un pericolo per la pubblica sicurezza. Invocando l'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha deplorato che il suo allontanamento violi il diritto al rispetto della vita familiare.

Data la gravità del reato commesso e la possibilità di far temporaneamente sospendere, a fini di visita, il divieto d'entrare in Svizzera, la Corte ha ritenuto che le autorità svizzere non abbiano oltrepassato il proprio potere discrezionale. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

**Sentenza [Shala contro la Svizzera](#) del 15 novembre 2012 (n. 52873/09)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso il Kosovo*

Il ricorrente, cittadino kosovaro, era giunto in Svizzera grazie al ricongiungimento familiare. In seguito a varie condanne è stato espulso dalla Svizzera dopo avervi vissuto 18 anni. Invocando l'articolo 8 CEDU, egli ha fatto valere dinanzi alla Corte che l'allontanamento è sproporzionato, date le scarse probabilità di integrarsi in Kosovo sul piano professionale.

Considerati i vari reati commessi dal ricorrente, la durata dell'espulsione limitata a 10 anni e gli stretti legami che il ricorrente conserva con il suo Paese d'origine, la Corte ha ritenuto che sia stato stabilito un giusto equilibrio tra gli interessi privati del ricorrente e l'interesse della Svizzera a controllare l'immigrazione. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (4 voti contro 3).

## **II. Sentenze e decisioni contro altri Stati**

**Sentenza [Çoşelav contro la Turchia](#) del 9 ottobre 2012 (n. 1413/07)**

*Diritto alla vita (articolo 2 CEDU); suicidio di un minore in un carcere per adulti*

I ricorrenti sono i genitori di un giovane di 16 anni che, dopo aver tentato due volte il suicidio e aver aggredito un sorvegliante del carcere in cui era detenuto, si è impiccato con le lenzuola alle sbarre della propria cella. Invocando l'articolo 2 CEDU, i ricorrenti hanno citato le autorità turche come responsabili del suicidio del loro figlio.

La Corte ha ritenuto che le autorità turche, essendosi mostrate indifferenti ai gravi problemi psichici del figlio dei ricorrenti, siano responsabili del peggioramento del suo stato di salute

mentale. Collocandolo in un carcere per adulti senza fornirgli le cure di cui aveva bisogno, lo hanno spinto al suicidio. Sussiste violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Hristozov et al. contro la Bulgaria](#) del 13 novembre 2012 (n. 47039/11 e 358/12)**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU), divieto di tortura (art. 3 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto da parte della Bulgaria ad autorizzare l'accesso a un farmaco sperimentale a malati terminali di cancro*

I ricorrenti, nove cittadini bulgari malati di cancro in stadio terminale, invocando gli articoli 2, 3 e 8 CEDU, hanno denunciato che le autorità bulgare rifiutano loro l'accesso a un farmaco contro il cancro ancora in fase sperimentale.

A giudizio della Corte, l'articolo 2 CEDU non garantisce ai malati terminali l'accesso a farmaci non autorizzati, e gli Stati europei hanno la libertà di disciplinare in modi diversi le condizioni di accesso ai medicinali. La Corte ritiene pertanto che l'articolo non sia stato violato. Anche in merito all'articolo 3 CEDU, la Corte ha giudicato che non vi sia stata violazione, poiché la sofferenza inflitta rifiutando i farmaci non è stata di gravità tale da poter essere qualificata come trattamento inumano. Infine, dopo aver ponderato gli interessi dei singoli e quelli della collettività e aver tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati in quest'ambito, la Corte ha ritenuto che il disciplinamento di aspetti importanti della vita privata, senza ponderazione degli interessi per ogni singolo caso, non sia contrario all'articolo 8 CEDU. Non sussiste violazione né degli articoli 2 e 3 CEDU (5 voti contro 2) né dell'articolo 8 CEDU (4 voti contro 3).

**Sentenza [R.R. e altri contro l'Ungheria](#) del 4 dicembre 2012 (n. 19400/11)**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); mancata protezione di una madre e dei suoi figli dal rischio di ritorsioni*

I ricorrenti di questa causa sono un ex trafficante di droga della mafia serba, la sua compagna e i loro tre figli. In cambio d'informazioni sulla mafia, il padre aveva ottenuto una promessa di riduzione della pena. Aveva quindi dovuto testimoniare in pubblico, esponendosi in tal modo al rischio di ritorsioni da parte della mafia. In seguito alla deposizione, i ricorrenti sono stati ammessi a un programma di protezione dei testimoni. Successivamente le autorità, sospettando che il padre avesse ancora contatti con l'ambiente criminale, lo hanno sanzionato escludendo i ricorrenti dal programma di protezione. Invocando l'articolo 2 CEDU, i ricorrenti hanno fatto valere che tale decisione li aveva esposti a un rischio mortale di ritorsioni da parte della mafia.

La Corte, considerata l'importanza che la protezione dei testimoni riveste nella sua giurisprudenza, ha ritenuto che le autorità ungheresi avessero effettivamente esposto i ricorrenti a un rischio di ritorsioni mortali e che pertanto sia stato violato l'articolo 2 CEDU (unanimità).

**Sentenza della Grande Camera [El-Masri contro la «Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia»](#) del 13 dicembre 2012 (n. 39630/09)**

*Divieto di tortura (art. 3 CEDU) e diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); trattamento inumano e consegna segreta («extraordinary rendition») di un sospetto terrorista alle autorità statunitensi*

Invocando gli articoli 3 e 5 CEDU, il ricorrente, un cittadino tedesco di origine libanese, ha lamentato di essere stato vittima di un'operazione segreta, nel corso della quale era stato arrestato all'aeroporto di Skopje, posto in isolamento, maltrattato in un hotel, poi consegnato ad agenti della CIA, che con un volo segreto lo avrebbero trasferito in Afghanistan, in un centro di detenzione segreto, dove avrebbe subito ulteriori maltrattamenti.

La Corte, considerato pienamente attendibile il racconto del ricorrente, ha stabilito che sono stati violati gli articoli 3 e 5 CEDU (unanimità). Ha ritenuto che il trattamento subito dal ricorrente all'aeroporto e nell'hotel di Skopje sia contrario all'articolo 3 CEDU e che la consegna del ricorrente alle autorità statunitensi abbia violato il principio di non respingimento. Riguardo all'articolo 5 CEDU, la Corte ha rilevato che la detenzione del ricorrente non era stata ordinata da un giudice e che egli non aveva avuto alcuna possibilità di rivolgersi a un tribunale che verificasse la legalità della sua detenzione, ritrovandosi così alla mercé delle guardie.

**Sentenza [C.N. contro il Regno Unito](#) del 13 novembre 2012 (n. 4239/08)**

*Divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); legislazione inadeguata in vigore nel Regno Unito*

La ricorrente, cittadina ugandese, nel 2002 aveva lasciato l'Uganda per raggiungere il Regno Unito con l'aiuto di un parente. Al suo arrivo quest'ultimo l'aveva costretta per quattro anni a lavorare come collaboratrice domestica per un'anziana coppia di iracheni. Invocando l'articolo 4 CEDU, la ricorrente ha denunciato che il trattamento subito fosse qualificabile come schiavitù domestica e che le autorità non abbiano potuto avviare un'inchiesta a riguardo perché nel Regno Unito manca una legislazione che definisce reato la schiavitù domestica e il lavoro forzato.

La Corte ha ritenuto che le denunce della ricorrente avessero dato luogo a sospetti credibili riguardo alla sua condizione di schiava domestica, ponendo le autorità britanniche in una situazione da obbligarle ad avviare indagini. Tenuto conto che le autorità erano limitate nei loro poteri d'indagine a causa dell'assenza di una legislazione che punisce il lavoro forzato, la Corte ha concluso che sussiste una violazione dell'articolo 4 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Osmanović contro la Croazia](#) del 6 novembre 2012 (n. 67604/10)**

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); rigetto di un ricorso sulla legalità della detenzione preventiva*

Invocando l'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, il ricorrente ha fatto valere che il ricorso costituzionale con cui aveva contestato la legittimità della sua detenzione preventiva di otto giorni per aver aggredito due poliziotti fosse stato rigettato per il solo motivo che egli era di nuovo in libertà.

La Corte ha considerato che rigettare il ricorso costituzionale perché nel frattempo il ricorrente è stato rilasciato privi il rimedio giuridico della sua funzione, contravvenendo all'esigenza di un esame efficace prevista dall'articolo 5 paragrafo 4 CEDU. Sussiste violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità).

**Decisione [Djokaba Lambi Longa contro i Paesi Bassi](#) dell'8 novembre 2012 (n. 33917/12)**

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); privazione della libertà di una persona sul territorio di uno Stato contraente da parte di un tribunale penale internazionale*

Il ricorrente, cittadino congolese trasferito nei Paesi Bassi come testimone in un processo dinanzi alla Corte penale internazionale (CPI), era detenuto all'Aia nell'unità di detenzione delle Nazioni Unite. Invocando gli articoli 5 e 13 CEDU, aveva fatto valere di non disporre di alcuna possibilità di chiedere in giudizio la propria scarcerazione.

La Corte ha dapprima ricordato che, secondo l'articolo 1 CEDU, la responsabilità di uno Stato contraente entra in gioco se una persona è soggetta alla sua giurisdizione, vale a dire se si trova fisicamente sul suo territorio. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la privazione della libertà del ricorrente sul territorio olandese non è sufficiente per dar luogo alla giurisdizione dei Paesi Bassi, poiché la base legale della detenzione è l'accordo concluso tra la CPI e le autorità congolesi. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, giacché la violazione denunciata non è imputabile a uno Stato contraente a causa d'incompatibilità *ratione personae* (unanimità).

**Sentenza [Khayrove contro l'Ucraina](#) del 15 novembre 2012 (n. 19157/06)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); privazione dell'assistenza di un avvocato nella fase iniziale del procedimento*

Invocando l'articolo 6 paragrafo 3 lettera c CEDU, il ricorrente, condannato per omicidio a una pena detentiva di dieci anni, ha denunciato di non essere stato assistito da un avvocato nella fase iniziale del procedimento. La Corte ha dapprima ricordato la propria giurisprudenza, secondo la quale l'articolo 6 CEDU esige che una persona indiziata sia assistita da un avvocato già dal primo interrogatorio, a meno che non si possa dimostrare che in quel caso particolare esistono ragioni impellenti per limitare questo diritto. Una tale limitazione, tuttavia, non può colpire in misura eccessiva i diritti del ricorrente garantiti dall'articolo 6 CEDU. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non vi fosse alcuna ragione impellente che giustificasse l'assenza di un difensore durante il primo interrogatorio del ricorrente e che pertanto sia stato violato il diritto garantito all'articolo 6 paragrafo 3 lettera c CEDU (unanimità). *Cfr. anche le sentenze [Sergey Afanasyev contro l'Ucraina](#) (n. 48057/06) [Yerokhina contro l'Ucraina](#) (n. 12167/04) e [Zamferesko contro l'Ucraina](#) (n. 30075/06).*

**Sentenza [P. e S. contro la Polonia](#) del 30 ottobre 2012 (n. 57375/08)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di tortura (art. 3 CEDU); difficoltà di una giovane rimasta incinta in seguito a uno stupro ad accedere all'aborto*

Le ricorrenti di questa causa sono una giovane di 14 anni, rimasta incinta in seguito a uno stupro e osteggiata nel suo intento di abortire, e sua madre. Invocando l'articolo 8 CEDU hanno denunciato la mancanza di un quadro normativo che avrebbe permesso alla giovane di accedere tempestivamente e senza ostacoli all'aborto. Hanno inoltre sostenuto che le circostanze del caso abbiano dato luogo a una violazione dell'articolo 3 CEDU.

La Corte ha ricordato che l'articolo 8 CEDU non si limita a proteggere i singoli individui da interferenze statali, ma comporta anche obblighi positivi per lo Stato, che deve permettere agli interessati di esercitare i diritti sanciti da tale articolo. Considerata l'importanza fondamentale per una donna di ottenere informazioni affidabili sulle condizioni in cui un aborto è legalmente autorizzato e sulle relative procedure, la Corte ha ritenuto che la poca chiarezza alla quale la ricorrente ha dovuto far fronte, sebbene autorizzata ad abortire da una legge nazionale, abbia interferito direttamente con l'esercizio della sua autonomia personale. Ritenendo che le autorità non abbiano adottato le misure attive necessarie per rispettare la vita privata della ricorrente, la Corte ha considerato che sia stato violato l'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1). Tenuto conto della particolare vulnerabilità della giovane nel momento in cui è stata ammessa in ospedale dopo lo stupro, delle pressioni che il primario ha esercitato su di lei per imporre il proprio punto di vista, della mancanza di consulenza obiettiva e della separazione dalla madre, la Corte ha stabilito che la giovane è stata sottoposta a un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU (unanimità).

#### **Sentenza [H. contro la Finlandia](#) del 13 novembre 2012 (n. 37359/09)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU; conversione di un matrimonio in un'unione domestica registrata in seguito al cambiamento di sesso*

La ricorrente, di sesso maschile alla nascita, nel 2009 ha subito un intervento chirurgico di conversione sessuale. Invocando l'articolo 8 CEDU e l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, ha deplorato che il pieno riconoscimento del nuovo sesso, esplicitato con l'ottenimento di un numero di sicurezza sociale femminile, sia condizionato alla conversione del suo matrimonio con una donna in unione domestica registrata.

Per quanto concerne l'articolo 8, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo la quale né l'articolo 12 CEDU (diritto al matrimonio) né l'articolo 8 CEDU impongono agli Stati contraenti di garantire l'accesso al matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Nel caso presente, considerata la legge finlandese vigente, che prevede l'opzione dell'unione domestica registrata per le coppie dello stesso sesso, essa ha ritenuto che non sia sproporzionato chiedere alla ricorrente la conversione del proprio matrimonio. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). In merito all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, la Corte ha considerato che la situazione della ricorrente non sia sufficientemente paragonabile a quella di qualsiasi altra persona che desideri ottenere un numero di sicurezza sociale femminile, incluse le persone non transessuali e le persone transessuali non sposate. Considerato inoltre che la giurisprudenza in merito agli articoli 8 e 12 CEDU non impone alcun obbligo di garantire il matrimonio omosessuale, neppure l'articolo 14 CEDU può imporre un tale obbligo agli Stati contraenti. Non sussiste violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 (unanimità).

#### **Sentenza [Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et al. contro i Paesi Bassi](#) del 22 novembre 2012 (n. 39315/06)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e libertà di espressione (art. 10 CEDU); mancanza di protezione delle fonti giornalistiche*

Invocando gli articolo 8 e 10 CEDU, i ricorrenti, una casa editrice e due giornalisti, hanno deplorato di aver ricevuto l'ordine di consegnare documenti che avrebbero potuto condurre all'identificazione delle loro fonti giornalistiche e che lo Stato si sia servito di poteri speciali quali le intercettazioni telefoniche e la sorveglianza da parte di agenti segreti.

Per quanto concerne i poteri speciali dello Stato, la Corte ha ritenuto che la legge nazionale non fornisca garanzie adeguate in merito e ha concluso che sono stati violati gli articoli 8 e 10 CEDU esaminati congiuntamente (unanimità). Riguardo all'ordine di consegna dei documenti, la Corte ha considerato che si sia trattato di un'ingerenza, non necessaria in una società democratica, nel diritto dei ricorrenti di ricevere o comunicare informazioni: le autorità, infatti, avevano la possibilità di effettuare una semplice ispezione oculare dei documenti. Sussiste violazione dell'articolo 10 CEDU (5 voti contro 2).

#### **Sentenza [Butt contro la Norvegia](#) del 4 dicembre 2012 (n. 47017/09)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso il Pakistan*

I ricorrenti, due giovani cittadini pakistani, avevano ottenuto un permesso di soggiorno in Norvegia per ragioni umanitarie, ritirato dopo dieci anni perché avevano lasciato la Norvegia per quattro anni senza che la madre lo annunciasse alle autorità. Invocando l'articolo 8 CEDU, hanno fatto valere che la loro espulsione verso il Pakistan avrebbe spezzato i loro forti legami con la Norvegia, mentre non avevano praticamente più legami con il Pakistan.

La Corte ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo la quale l'allontanamento del componente della famiglia che non ha la cittadinanza dello Stato di accoglienza costituisce una violazione dell'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali, se la vita familiare si è sviluppata in un periodo nel quale le persone interessate sapevano che, a causa delle disposizioni in materia d'immigrazione, il mantenimento della vita familiare nello Stato di accoglienza avrebbe avuto carattere precario. Il presente è un caso del genere, visto il modo di agire della madre. Tuttavia, considerati i legami importanti dei ricorrenti con la Norvegia, il fatto che essi non parlano bene la lingua del Paese d'origine e pertanto avrebbero difficoltà a integrarsi socialmente e professionalmente, la Corte ha ritenuto che in questo caso specifico esistano le circostanze eccezionali per stabilire che vi è stata violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

#### **Sentenza [Michaud contro la Francia](#) del 6 dicembre 2012 (n. 12323/11)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); obbligo per gli avvocati francesi di dichiarare i loro sospetti in merito a eventuali attività di riciclaggio svolte dai loro clienti*

Il ricorrente, un avvocato francese, ha fatto valere dinanzi alla Corte che l'obbligo risultante dal recepimento delle direttive europee di dichiarare i sospetti in merito a eventuali attività di riciclaggio svolte dai propri clienti contravviene all'articolo 8 CEDU, il quale protegge la confidenzialità degli scambi tra avvocato e cliente.

La Corte ha ritenuto che tale obbligo costituisca un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della corrispondenza e della vita privata. Quest'ingerenza, tuttavia, è prevista dalla legge, persegue l'obiettivo legittimo di difendere l'ordine e prevenire i reati, è necessaria per raggiungere tale obiettivo e, infine, non pregiudica in maniera sproporzionata il segreto professionale degli avvocati, soggetti all'obbligo soltanto se partecipano a transazioni finanziarie per conto dei propri clienti. La legge inoltre prevede un filtro di protezione del segreto professionale, per cui gli avvocati non avvisano direttamente l'amministrazione, bensì il presidente del proprio ordine professionale. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Flamenbaum et al. contro la Francia](#) del 13 dicembre 2012 (n. 3675/04 e 23264/04)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e protezione della proprietà (art. 1 Protocollo 1 CEDU); emissioni foniche a causa del prolungamento della pista principale dell'aeroporto di Deauville*

I ricorrenti, proprietari di abitazioni situate nei pressi dell'aeroporto di Deauville, hanno denunciato, invocando l'articolo 8 CEDU, le emissioni foniche prodotte dal prolungamento della pista principale dell'aeroporto. Invocando l'articolo 1 Protocollo 1 CEDU, hanno inoltre deplorato la perdita di valore delle loro proprietà conseguente a tale prolungamento.

Riguardo all'articolo 8 CEDU, la Corte ha considerato che l'ingerenza causata dai rumori ai quali i ricorrenti erano esposti non sia contraria alla Convenzione, poiché è prevista dalla legge, persegue un fine legittimo ed è necessaria in una società democratica. La Corte ha ritenuto che le autorità abbiano trovato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, ovvero quello dei ricorrenti a essere protetti dal rumore e quello economico della società. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). A giudizio della Corte non sussiste neppure violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 CEDU, poiché i ricorrenti non hanno potuto provare la perdita di valore dei loro beni (unanimità).

**Sentenza [PETA Germania contro la Germania](#) dell'8 novembre 2011 (n. 43481/09)**

*Libertà di espressione (art. 10 CEDU); divieto per un'organizzazione per la difesa dei diritti degli animali di affiggere manifesti con foto di prigionieri ebrei nei campi di concentramento accanto a foto di animali allevati in batteria*

Invocando l'articolo 10 CEDU, la ricorrente, un'organizzazione per la difesa dei diritti degli animali, ha deplorato che le sia stato vietato di condurre una campagna pubblicitaria affiggendo manifesti con foto di prigionieri nei campi di concentramento risalenti al periodo della seconda guerra mondiale accanto a foto di animali allevati in batteria.

La Corte ha ritenuto che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione della ricorrente sia prevista dalla legge, persegua l'obiettivo legittimo di proteggere «la reputazione o i diritti altrui» e, dato l'obbligo speciale del governo tedesco nei confronti degli ebrei residenti in Germania, sia necessaria in una società democratica. Non sussiste violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

**Sentenza della Grande Camera [de Souza Ribeiro contro la Francia](#) del 13 dicembre 2012 (n. 22689/07)**

*Diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso il Brasile senza possibilità di contestare la legalità della misura di allontanamento*

Invocando l'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, il ricorrente, un cittadino brasiliano arrivato in Guyana francese all'età di sette anni, ha denunciato l'impossibilità di contestare la legalità della misura di allontanamento disposta nei suoi confronti.

A giudizio della Corte, essendo stato espulso soli 50 minuti dopo aver presentato la propria richiesta all'autorità competente, il ricorrente è stato privato di ogni possibilità di serio esame dei propri argomenti. Considerando che il ricorrente era già stato allontanato sulla sola base di una decisione amministrativa, la Corte ha stabilito che vi è stata violazione dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

### **Sentenza [Hulea contro la Romania](#) del 2 ottobre 2012 (n. 33411/05)**

*Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); discriminazione fondata sul sesso*

Invocando l'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8, il ricorrente, elettromeccanico nell'esercito rumeno, ha fatto valere dinanzi alla Corte di aver subito una discriminazione di genere dopo che gli è stato rifiutato un congedo parentale perché la legge prevede che tale beneficio sia concesso soltanto al personale femminile.

La Corte ha ritenuto che, ai fini del congedo parentale, il richiedente, militare di sesso maschile, si trovasse in una situazione analoga a quella dei militari di sesso femminile e che quindi la sua impossibilità di accedere a tale congedo costituisca una discriminazione fondata sul sesso. Sussiste una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 (unanimità). *Cfr. anche la sentenza [Hadzhiev contro la Bulgaria](#) (n. 22373/04).*

### **Sentenza [Sampani et al. contro la Grecia](#) dell'11 dicembre 2012 (n. 59608/09)**

*Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto all'istruzione (art. 2 Protocollo 1 CEDU); mancata integrazione degli allievi rom nel sistema scolastico regolare*

Invocando l'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 Protocollo 1 CEDU, i ricorrenti, 140 cittadini greci di origine rom, hanno lamentato di essere stati scolarizzati in una scuola frequentata soltanto da bambini della loro comunità, che offre un livello di studi inferiore a quello delle altre scuole.

La Corte, considerando che il governo greco non abbia spiegato in maniera convincente la ragione per cui nessun allievo non rom fosse stato scolarizzato nella stessa scuola dei ricorrenti, ha ritenuto che il funzionamento dell'istituto abbia finito per discriminarli. Sussiste violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 Protocollo 1 CEDU (unanimità).